

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 72/2020

del 12 giugno 2020

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/521]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1791 della Commissione, del 17 ottobre 2019, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-decanolo, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinil, dimetenamid, alcoli grassi, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimetalin, picolinafen, pirafufen-etile, piridaben, acido S-abscessico e triflossistrobina in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1792 della Commissione, del 17 ottobre 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amitrolo, fipronil, flupirsulfuron metile, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron e triasulfuron in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE, al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32019 R 1791**: Regolamento (UE) 2019/1791 della Commissione del 17 ottobre 2019 (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 1),
- **32019 R 1792**: Regolamento (UE) 2019/1792 della Commissione del 17 ottobre 2019 (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 66)."

Articolo 2

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32019 R 1791**: Regolamento (UE) 2019/1791 della Commissione del 17 ottobre 2019 (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 1),
- **32019 R 1792**: Regolamento (UE) 2019/1792 della Commissione del 17 ottobre 2019 (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 66)."

⁽¹⁾ GU L 277 del 29.10.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 277 del 29.10.2019, pag. 66.

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2019/1791 e (UE) 2019/1792 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 13 giugno 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.